

**TRIBUNALE DI RAVENNA****Il Presidente**

Oggetto: Assegnazione della Dott.ssa. **Mariagrazia GABRIELE** GOP assegnato alla sede di Ravenna.

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura Protocollo P 11062/2025 del 23/06/2025 (Pratica n. 245/CV/2023), con la quale la dott.ssa Mariagrazia Gabriele è stata nominata giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna;

visto il decreto del Ministro della Giustizia, in data 22/07/2025, di nomina della dott.ssa Mariagrazia Gabriele quale giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna;

letto il verbale 31 luglio 2025 di presa di possesso della sede da parte della dott.ssa Mariagrazia Gabriele;

visto il Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116, e succ. mod., di "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

dato atto che, a seguito della riforma, nella figura del Giudice Onorario di pace sono confluite tutte le funzioni svolte precedentemente dal Giudice di pace e dal Giudice onorario di Tribunale;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116, rubricato "Magistratura onoraria", tutti i giudici onorari assumono la qualifica di Giudice onorario di pace, sono "addetti all'ufficio del giudice di pace" e a ciascuno di loro "sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9";

rilevato che l'art. 9 del Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116, e succ. mod., rubricato "Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace" contempla due possibili destinazioni per il giudice onorario: l'esercizio, presso l'ufficio del giudice di pace, della "giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali" (comma 1); l'assegnazione "alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti" (comma 2);

rilevato che il comma 4 della stessa norma prescrive espressamente che "nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti" e che il D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4 ha disposto

(con l'art. 5, comma 1) che "Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico";

rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 5 e 11 comma 1 del Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116, per il già indicato periodo di 6 mesi, ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, a eccezione dei giudici onorari che rientrano "nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4";

rilevato che l'art. Art. 10 comma 2 del Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116, rubricato "Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo", impone al presidente del tribunale di individuare, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e di proporre l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4 (giudici onorari di pace nei primi 6 mesi dall'immissione in possesso della sede assegnata);

rilevato che, con tali disposizioni, per i primi 6 mesi dalla nomina, il legislatore ha inteso precludere al giudice onorario di pace l'esercizio di funzioni giurisdizionali autonome presso l'ufficio del giudice di pace, imponendo, per quel periodo, l'esercizio di funzioni esclusivamente all'interno del tribunale, ufficio del processo, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale (art. art. 10 comma 10 Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116);

ritenuto, quindi, per le plurime espresse previsioni normative, che un giudice onorario di pace, all'atto della nomina e per i primi sei mesi, debba essere assegnato all'ufficio del processo, senza autonome funzioni giurisdizionali;

ritenuto che l'ordinamento consenta la destinazione del giudice onorario di pace a qualsiasi ufficio del processo istituito presso il tribunale, e che la GOP interessata ha manifestato la propria preferenza per il settore civile;

ritenuto che un recente esame degli obiettivi di smaltimento al 30/06/2026 per il PNRR ha dimostrato come il Tribunale di Ravenna abbia già raggiunto il primo obiettivo rappresentato dalla riduzione del 90% dei fascicoli pendenti al 31/07/2022 ed iscritti tra il 2017 e il 2022 (3401), residuando al 30/06/2025 n. 290 fascicoli (-91,5%);

ritenuto invece che non risulta raggiunto il secondo obiettivo della riduzione del 56% del *Disposition Time* che nel 2019 era pari a 318 giorni e che al 30/06/2025 risulta cresciuto a 348 giorni, risultando quindi lontano il raggiungimento dell'obiettivo dei 140 giorni;

ritenuto che il tentativo di raggiungere, se non l'obiettivo di riduzione previsto, almeno quello di recupero del DT previsto nel 2019 (ampiamente inferiore all'anno), necessiti di diminuire le pendenze aumentando le definizioni delle materie incluse nell'aggregato DT (ruolo contenzioso tranne la famiglia consensuale, il ruolo lavoro, l'agraria, e le istanze fallimento) e ciò può essere fatto utilizzando le neo nominate GOP all'Ufficio del Processo Civile, a supporto dei giudici civili maggiormente coinvolti e con i ruoli più in difficoltà anche per la presenza di una maggiore percentuale di fascicoli ultratriennali;

ASSEGNA

la dott.ssa Mariagrazia Gabriele, giudice onorario di pace assegnato alla sede di Ravenna, per un periodo non inferiore ai sei mesi, all'ufficio per il processo in materia (civile) di "*Contenzioso civile ordinario*" struttura organizzativa creata con decreto di variazione tabellare n. 16/2023 nell'ambito delle aree di specializzazione di macroarea "contratti" e macroarea "altri affari civili" con assegnazione al referente dott. Massimo Vicini (area contratti).

La GOP Gabriele procederà: all'esame preliminare dei fascicoli onde verificare la completezza degli atti, all'assistenza del magistrato in udienza con relativa verbalizzazione, alla predisposizione di bozze di provvedimenti, alla cura del raccordo tra il magistrato e la cancelleria, al controllo delle generalità delle parti e degli elementi significativi ai fini delle domande e della trattazione, ad ogni ulteriore incumbente richiesto dalla materia trattata.

Ravenna, 11/09/2025

Il Presidente

Dott. Giovanni Trerè

